

Triuggio, 18 dicembre 2020

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 52/2020: Le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, riteniamo utile e opportuno ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'Iva sugli acquisti.

I termini "ordinari" per l'emissione delle fatture elettroniche

Con l'introduzione dell'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, sono stati modificati i termini di emissione dei documenti stessi.

In particolare, in caso di fattura immediata, la stessa deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione mentre in caso di fatturazione differita si ha tempo fino al giorno 15 del mese successivo a quello in cui le operazioni si considerano effettuate.

I requisiti per la detraibilità dell'IVA sulle fatture di acquisto

Per poter detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura risulti ricevuta e contabilizzata.

La data del documento, quindi, è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione.

La regola generale, poi, prevede che le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se invece vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Tale disposizione, tuttavia, non vale per i documenti relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ne consegue che la regola dei 15 giorni in più per detrarre l'iva sulle fatture di acquisto, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre e ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese.

Infine, ricordiamo che qualora una fattura recapitata nel 2020 non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2021, in apposito sezionale, o comunque facendo in modo che l'imposta sia esposta nel modello IVA 2021 relativo al 2020 e non sia invece considerata nella liquidazione periodica del 2021 nella quale viene effettuata la registrazione.

Tabella riepilogativa

Fattura emessa a dicembre 2020	Ricevuta e registrata a dicembre 2020	Detrazione IVA in dicembre 2020
	Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (entro il 30.04)	Detrazione IVA in Dichiarazione IVA 2021 relativa al 2020
	Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (dopo il 30.04)	Detrazione IVA non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2021	Detrazione IVA in gennaio 2021

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Emanuela Meroni

Stefano Pezzotta